Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 dicembre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1972, n. **757**.
Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti Pag. 8130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972, n. **758**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia Pag. 8130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova Pag. 8132

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Consolidamento dell'abitato della frazione S. Maria Le Grotte del comune di San Martino di Finita Pag. 8132

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.
Assunzione di garanzie extra aziendali per i finanziamenti relativi ad iniziative industriali che si realizzano su terreni demaniali Pag. 8133

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende produttrici di vasche da bagno in ghisa operanti in provincia di Vicenza Pag. 8133

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Mostra convegno internazionale Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano Pag. 8133

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XI Salone internazionale del giocattolo », in Milano Pag. 8134

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIII Salone internazionale della tecnica » e « X Salone internazionale della montagna », in Torino Pag. 8134

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Verona Pag. 8134

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Fiera campionaria della Sardegna », in Cagliari Pag. 8135

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.
Coefficienti di variazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo per l'anno 1973 Pag. 8135

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.
Autorizzazione alla società « Fideconto S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 8135

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.
Sostituzione di membri nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta e Roma Pag. 8135

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1972.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva Pag. 8136

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale Pag. 8136

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della società cooperativa di consumo « La Torrachese », con sede in Torraca Pag. 8136

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Marone. Pag. 8136

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1640/72 e n. 1767/72 Pag. 8137

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Corso sperimentale dell'Istituto trentino di cultura per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie. Pag. 8141

Ministero della difesa: Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 154° corso dell'Accademia militare di Modena Pag. 8141

Corte dei conti:

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti. Pag. 8142

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario. Pag. 8143

REGIONI

Regione Piemonte:

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1972, n. **12.**

Funzionamento dei gruppi consiliari Pag. 8144

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1972, n. **757.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

La tabella *A*, relativa ai posti di professori di ruolo nella facoltà di medicina e chirurgia è modificata nel senso che il numero dei posti dei professori di ruolo è portato dal numero di 3 a 10.

La tabella *B*, relativa ai posti di assistente di ruolo nella facoltà di medicina e chirurgia è modificata nel senso che il numero di posti degli assistenti di ruolo è portato da 5 a 25.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 9 agosto 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972, n. **758.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 settembre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola speciale di servizio sociale annessa alla facoltà di scienze politiche.

Scuola di servizio sociale

Art. 125. — Presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia è istituita una « Scuola speciale di servizio sociale » ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si propone di preparare all'esercizio della professione di assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 126. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il medesimo titolo di studio che consente l'iscrizione ad una facoltà universitaria, compreso il diploma di abilitazione magistrale, nonchè il superamento di una prova a carattere attitudinale.

Art. 127. — I proventi della scuola costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo dell'università ed eventualmente dello Stato, della regione e di altri enti pubblici e privati, sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie.

La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'università, quale allegato del bilancio universitario.

Art. 128. — Il consiglio della scuola è composto:

a) dai docenti della scuola;

b) dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali;

c) da un rappresentante degli assistenti ai corsi - (monitori);

d) da un rappresentante per corso degli studenti;

e) dai rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti o privati finanziatori della scuola per un minimo di un milione annuo.

Art. 129. — Il consiglio della scuola propone al rettore il direttore da scegliersi fra i docenti della scuola.

Il rettore procede alla nomina sentita la facoltà di scienze politiche.

Il direttore presiede il consiglio della scuola, ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina.

Il direttore convoca il consiglio della scuola almeno due volte all'anno per deliberare sulle questioni di natura didattica e disciplinare.

Il direttore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Art. 130. — I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed il personale della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio della facoltà di scienze politiche, sentito il direttore della scuola.

I docenti della scuola sono scelti tra i professori di ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti, e assistenti della Università di Perugia, nonchè tra coloro che, per opere o per funzioni, per le attività esercitate o gli insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

L'assistenza alle esercitazioni e ai tirocini professionali è affidata ad esperti di servizio sociale (monitori) la cui attività è coordinata dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.

I docenti degli insegnamenti professionali, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, ed i monitori, debbono possedere il diploma di assistente sociale.

Art. 131. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento della scuola sono le seguenti:

Gruppo A *Insegnamenti di base*:

1) Filosofia morale;
2) Psicologia;
3) Psicopatologia;
4) Psicologia sociale;
5) Antropologia culturale;
6) Sociologia (biennale);
7) Storia politica-sociale dell'Italia nel secolo XX e problemi di politica economica;
8) Organizzazione e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici;
9) Diritto di famiglia e legislazione minorile;
10) Diritto del lavoro e legislazione sociale;
11) Legislazione assistenziale (semestrale);
12) Biologia e fisiologia umana (semestrale);
13) Igiene e medicina sociale (semestrale);
14) Metodologia della ricerca sociale.

Gruppo B *Insegnamenti professionali*:

1) Teoria, principi e metodologia del servizio sociale;
2) Servizio sociale individuale (biennale);
3) Servizio sociale di gruppo (biennale);
4) Servizio sociale di comunità (biennale);
5) Amministrazione dei servizi sociali (biennale);
6) Ricerca sociale e servizio sociale (biennale);
7) Etica professionale.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti con lezioni e discussioni, esercitazioni e seminari allo scopo di favorire l'integrazione e il coordinamento interdisciplinare.

Attività pratiche e tirocini.

A completamento ed applicazione degli insegnamenti teorici, vengono effettuati nel triennio esercitazioni pratiche, visite ad enti ed istituzioni e tirocini professionali.

Questi ultimi, consistenti in esperienze concrete di servizio sociale, sono svolti dagli studenti in diversi settori, sotto la guida di assistenti sociali (monitrici).

Art. 132. — Il consiglio della scuola, ogni anno, stabilisce, per ogni triennio, il piano generale degli studi e degli addestramenti pratici e determina le ore di lezione da assegnare a ciascuna disciplina secondo le esigenze di ogni singolo insegnamento. Su proposta del direttore può stabilire un numero minimo di iscrizioni;

qualora tale numero non sia raggiunto, il rettore dell'università ha la facoltà di disporre il non inizio dei corsi.

Art. 133. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri nominati dal direttore. (Il docente della materia e due docenti di altri insegnamenti).

Per essere ammessi agli esami gli iscritti dovranno aver ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni ed esercitazioni.

Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola.

La commissione per l'esame di diploma è composta da sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scelta tra una delle discipline insegnate nella scuola.

L'argomento della dissertazione di diploma dovrà essere concordato con l'insegnante della materia prescelta, almeno quattro mesi prima della discussione.

Art. 134. — La scuola ha un regolamento proposto dal consiglio ed approvato dal rettore su parere conforme del consiglio di amministrazione della università.

Art. 135. — Gli studenti provenienti da altre scuole di servizio sociale possono ottenere l'abbreviazione degli studi in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del consiglio della scuola, al 2° o al 3° anno di corso.

Art. 136. — Le tasse e soprattasse sono fissate, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, nelle seguenti misure:

Tassa di immatricolazione, L. 5000;

Tassa annuale di iscrizione, L. 18.000.

Tassa di diploma, L. 6000.

Soprattassa annuale per esami di profitto, L. 7000.

Soprattassa per esami di diploma, L. 3000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di L. 5000 per i primi due anni fuori corso e aumenta del 30 % di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della soprattassa per la ripetizione degli esami di profitto e di diploma è fissata nella misura di L. 500 per ogni esame di profitto e di L. 1000 per l'esame di diploma. Gli eventuali contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico, sentito il consiglio dei professori della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1958, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 dicembre 1958, con il quale il sig. Mario Gambarotta fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 26 giugno 1972 con la quale il sig. Mario Gambarotta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 1° luglio 1972;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1972, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Mario Gambarotta dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1972

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1972
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 274

(12861)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Consolidamento dell'abitato della frazione S. Maria Le Grotte del comune di San Martino di Finita.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di S. Maria Le Grotte, frazione del comune di S. Martino di Finita, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta redatta in data 16 marzo 1971 dall'ufficio del genio civile di Cosenza e qui pervenuta tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di S. Maria Le Grotte, frazione di S. Martino di Finita, è da consolidare a cura e opere dello Stato ai sensi della succitata legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 93

(12756)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Assunzione di garanzie extra aziendali per i finanziamenti relativi ad iniziative industriali che si realizzano su terreni demaniali.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il proprio decreto 6 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1972, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 346, emanato ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per la graduazione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 7, quarto comma, del citato decreto ministeriale 6 maggio 1972, nel quale è previsto che per le imprese di piccola dimensione gli istituti di credito, per i finanziamenti concessi, dovranno acquisire garanzie nell'ambito dei soli cespiti aziendali;

Considerato che nel caso di impianto industriale che insiste su suolo demaniale la garanzia aziendale è rappresentata dal privilegio sul macchinario che notoriamente non è sufficiente a garantire validamente l'istituto finanziatore;

Decreta:

Articolo unico

Per le iniziative industriali che si realizzano su terreni demaniali, gli istituti di credito, per i finanziamenti concessi, potranno acquisire garanzie anche al di fuori dei cespiti aziendali, in deroga alla disposizione di cui al quarto comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 6 maggio 1972.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 289

(12748)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende produttrici di vasche da bagno in ghisa operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in ghisa operanti in provincia di Vicenza sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in ghisa operanti in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12771)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Mostra convegno internazionale Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Mostra convegno internazionale Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12644)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XI Salone internazionale del giocattolo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XI Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo a Milano dal 26 gennaio al 2 febbraio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12645)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIII Salone internazionale della tecnica » e « X Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIII Salone internazionale della tecnica » e « X Salone internazionale della montagna », che avrà luogo a Torino dal 29 settembre all'8 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12649)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Verona dall'11 al 19 marzo 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12646)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Fiera campionaria della Sardegna », in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera campionaria della Sardegna » che avrà luogo a Cagliari dal 13 al 25 marzo 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12647)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Coefficienti di variazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare all'imposta complementare progressiva per l'anno 1973, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per due gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per tre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(12862)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Autorizzazione alla società « Fideconto S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fideconto S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fideconto S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(12787)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Sostituzione di membri nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta e Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1968 con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che due componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica uno perchè deceduto e l'altro per dimissioni;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato i signori:

Comitato provinciale di Caserta:

Zamprota Antonio in sostituzione del dott. Testi Luigi, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Roma:

Scappucci Marino in sostituzione del dott. Valentini Giovanni, dimessosi, in rappresentanza dei latori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12751)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il Tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 168.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1972
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 233

(12943)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 15 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

prof.ssa Giuseppina Achilli, del Centro orientamento dimesse dagli istituti correzionali (C.O.D.I.C.) Milano.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GONELLA

(12778)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti ed in particolare dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

dott. Gaetano Colantuoni, ispettore generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Roma, addì 19 ottobre 1972

Il Ministro: GONELLA

(12779)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « La Torrachese », con sede in Torraca

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 novembre 1972, la società cooperativa di consumo « La Torrachese », con sede in Torraca (Salerno), costituita per rogito Trombetta in data 17 luglio 1949, rep. 1319, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Romano Carratelli.

(12780)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Marone

Con decreto 11 ottobre 1972, n. 267, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di parte del reliquato del fiume Iseo in comune di Marone (Brescia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 9, particella 2007, di mq. 116,87, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 ottobre 1971, in scala 1.2000, dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12674)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1640/72 e n. 1767/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1972 al 15-8-1972	dal 16-8-1972 al 31-8-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	7.650	6.969
	06	b. altri	6.400	6.719
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale al 4 %	6.400	6.719
	14	2. superiore al 4 %	8.156	8.569
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale al 4 %	5.775	6.094
	21	2. superiore al 4 %	7.531	7.944
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:		
	24	a. crema di latte	19.219	20.263
	27	b. altri	19.219	20.263
	31	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	40.650	42.869
	34	III. superiore al 45 %	62.819	66.250
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	1.713	1.713
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	15.400	16.838
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	37.313	37.313
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	38.563	38.563
	18	4. superiore al 29 %	48.238	48.238
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	11.650	13.088
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	33.563	33.563
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	34.813	34.813
	36	4. superiore al 29 %	44.488	44.488
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	9.669	9.669
	42	2. altri	13.050	13.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	40.650	42.869
	50	2. superiore a 45 %	62.819	66.250

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1972 al 15-8-1972	dal 16-8-1972 al 31-8-1972
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte; in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	117 per kg (*f*)	131 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	336 per kg (*f*)	336 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	445 per kg (*f*)	445 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	117 per kg (*g*)	131 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	336 per kg (*g*)	336 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	445 per kg (*g*)	445 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.175	18.175
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	407 per kg (*g*)	429 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	628 per kg (*g*)	663 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %	73.906	77.938
	08	B. altro	90.169	95.081
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,33 U.C.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 162,33 U.C.:		
	107	aa. Bergkäse	41.044	41.044
	111	bb. altri	41.044 (*m*)	41.044 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,33 U.C e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	41.044	41.044
	124	beta. altri	41.044 (*m*)	41.044 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1972 al 15-8-1972	dal 16-8-1972 al 31-8-1972
04.04 (*segue*)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 U.C per 100 kg di peso netto:		—
	127	aa. Bergkäse	41.044	41.044
	131	bb. altri	41.044 (*m*)	41.044 (*m*)
	134	II. altri	41.044	41.044
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	50.075 (*p*)	50.075 (*p*)
		C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	24.969	24.969
	144	II. altri	24.969	24.969
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatola o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	37.881	38.088
	161	2. superiore a 48 %	44.944	45.913
	164	b. superiore a 36 %	94.944	95.913
		E. Altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075	50.075
	167	2. Pecorino	50.075	50.075
	169	3. altri	50.075	50.075
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	33.781	33.781
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.925 (*t*)	34.925 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.925 (*u*)	34.925 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.925 (*v*)	34.925 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.925 (*v*)	34.925 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.925	34.925
	182	bb. non nominati	34.925	34.925
		c. superiore a 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	26.194	26.194
	185	bb. altri	26.194	26.194
	187	2. altri	84.925	84.925

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1972 al 15-8-1972	dal 16-8-1972 al 31-8-1972
04.04 (segue)		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075	50.075
	190	2. Pecorino	50.075	50.075
	191	3. altri	50.075	50.075
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.925	84.925
	197	2. non nominati	84.925	84.925
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-1-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi).
C. — Lire 3.918,75 (tremilanovecentodiciotto e settantacinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.918,75 (tremilanovecentodiciotto e settantacinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— da un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 U.C. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 54,90 U.C. (pari a lire 34.312,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(12469)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corso sperimentale dell'Istituto trentino di cultura per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, art. 5, ultimo comma;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il corso, organizzato e curato, con carattere sperimentale, dall'Istituto trentino di cultura d'intesa con il provveditore agli studi di Trento, su autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 29 dicembre 1970, è valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, per le seguenti classi di abilitazione, previste nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972: 2/I, 2/II, 25, 26, 27, 35, 37, 39.

Art. 2.

Il corso avrà termine l'8 luglio 1972.

A partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di lezioni del corrente anno scolastico 1971-72, verranno svolte lezioni ed esercitazioni, tendenti a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento, nonchè la conoscenza della didattica delle stesse, secondo piani di studio predisposti dal direttore dei corsi, d'intesa con i docenti.

La nomina degli insegnanti necessari per le predette attività sarà fatta dal provveditore agli studi, sentito il direttore del corso.

Art. 3.

Le prove di esame si svolgeranno a Trento, o a Rovereto dopo il 10 luglio 1972 e, in considerazione del carattere sperimentale dei corsi, consisteranno in colloqui, tendenti ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonchè le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nell'insegnamento e nelle esercitazioni svolte durante i corsi medesimi. Si terrà particolare conto dell'attività svolta durante il corso e soprattutto delle relazioni presentate.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

Art. 4.

Il colloquio sarà sostenuto innanzi ad una commissione composta dai docenti e dal direttore dei corsi in veste di coordinatore, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere il colloquio finale, dovranno presentare, entro il 30 giugno 1972, domanda in carta legale al provveditore agli studi di Trento, per il tramite del direttore dei corsi, il quale attesterà la frequenza con profitto del corso, con apposito certificato da allegare alla domanda.

Alla prova finale sono ammessi i docenti che hanno frequentato con profitto il corso sperimentale, anche se la nomina di insegnamento ad essi conferita non ha la natura di incarico a tempo indeterminato.

La domanda può essere presentata, per una soltanto delle classi di abilitazione sopra indicate, da coloro che, sono in possesso di titolo di studio compreso tra quelli previsti nel decreto ministeriale 2 marzo 1972 per l'ammissione alle classi di abilitazione specificate nell'art. 1 del presente decreto, o valido, ai medesimi fini, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla domanda dovranno essere allegati a cura del richiedente:

a) certificato di nascita, su carta da bollo da L. 500;

b) titolo legale di studio, in originale o in copia autentica, valevole per l'ammissione agli esami ai quali l'interessato intende partecipare, ovvero certificato attestante il conseguimento del titolo medesimo rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dalla competente università o istituto di istruzione secondaria;

c) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di esame di L. 4000 (ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132) versata presso l'ufficio del registro.

Non è ammesso il riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra amministrazione.

Art. 6.

I candidati che abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi speciali previsti dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1704, sono tenuti ad optare fra l'ammissione ai predetti corsi speciali e l'ammissione alle prove finali del corso sperimentale, inviando apposita dichiarazione in carta libera al provveditore agli studi di Trento.

Ove l'aspirante presti servizio, con incarico a tempo indeterminato, in altra provincia, la dichiarazione di opzione dovrà essere trasmessa tramite il sovrintendente regionale al quale, per ragioni di competenza territoriale, è stata presentata la domanda di ammissione ai corsi abilitanti speciali. L'opzione dovrà in ogni caso pervenire al provveditore agli studi di Trento entro il termine stabilito dal provveditore stesso.

Decorso inutilmente detto termine, i predetti candidati si considerano avere optato per i corsi speciali e l'eventuale domanda di ammissione alle prove finali del corso sperimentale sarà respinta.

Art. 7.

Il direttore del corso è incaricato di portare il presente decreto a conoscenza degli insegnanti interessati, compresi quelli che, avendo frequentato con profitto le attività del corso svolte durante l'anno 1970-71, prestano servizio nel corrente anno scolastico in altra provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1972
Registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 83

(12731)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 154° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1972, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammisione di allievi al 154° corso dell'Accademia militare di Modena, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 19, foglio n. 362;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1972, registro 31 Difesa, foglio 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Considerato che, per ragioni di salute il Ten. col. art. s.p.e. Zanetti Giuseppe non può più attendere al suo ufficio quale membro della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il ten. col. art. s.p.e. Zanetti Giuseppe, membro della commissione esaminatrice per il concorso di ammissione di allievi al 1° anno del 154° corso dell'Accademia militare di Modena in-

detto con decreto ministeriale 1° marzo 1972, è sostituito nel suo incarico dal ten. col. art. s.p.e. Genovesi Lorenzo, a decorrere dal 9 ottobre 1972.

Art. 2.

Al ten. col. art. s.p.e. Genovesi Lorenzo verrà corrisposto il compenso spettante in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1972
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 264

(12866)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 14 agosto 1971, con il quale sono stati prorogati di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 15 dicembre 1971, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1972, registrato il 13 novembre 1972, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 291, in corso di pubblicazione, di sostituzione di un membro di detta commissione;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1972, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 168, con il quale la commissione esaminatrice è stata integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesca e spagnola) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito a degli atti formati dalla commissione stessa;

Considerato che i candidati Fiorillo Nicola, Isopi Bruno e Spanò Salvatore, collocati nella graduatoria di merito — formata dalla commissione esaminatrice — oltre il quarantacinquesimo posto hanno prodotto: il primo, documentazione attestante il possesso della qualifica di invalido civile per fatto di guerra; il secondo, certificazioni del sindaco e dell'ingegnere capo del genio civile, Sezione distaccata, di Cassino attestanti che l'Isopi Bruno, a seguito degli eventi bellici del 1943-44, ebbe l'abitazione distrutta e fu costretto a sfollare insieme alla famiglia; il terzo, documentazione attestante il possesso della qualifica di invalido per servizio;

Ritenuto che la riserva dei posti nei pubblici concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli del personale civile a favore dei combattenti — ai quali sono assimilate altre categorie, fra cui gli invalidi civili per fatto di guerra (legge 25 settembre 1940, n. 1458), i profughi (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e legge 4 marzo 1952, n. 137), ecc. — non trova applicazione nei concorsi a posti di referendario della Corte dei conti, in quanto il conferimento dei detti posti non avviene «con l'osservanza delle disposizioni normali», come esplicitamente previsto dall'art. 20, primo comma, del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e cioè — allo stato della vigente legislazione — in base alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, bensì in virtù delle «speciali disposizioni» recate dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, che contemplano non un concorso per esami, ma un concorso per titoli ed esami, riservato a coloro che già siano dipendenti dello Stato, nonchè agli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

Rilevato, inoltre, che l'anzidetta riserva non opera — fra l'altro — per la magistratura (combinato disposto articoli 20, secondo comma, del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e 14, primo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395), da intendersi — secondo il precetto costituzionale (articoli 101 e seguenti della Costituzione) — in senso unitario, come affermato anche dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite con recente pronuncia (20 luglio 1968, n. 2616);

Considerato che i sunnominati candidati non hanno neppure titolo al beneficio della precedenza previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, perchè — a prescindere dal rilievo che tale norma, di carattere eccezionale, non riguarda i concorsi nella magistratura — i medesimi candidati, essendo dipendenti dei Ministeri dell'interno, il primo ed il terzo, e delle poste e telecomunicazioni, il secondo, risultano privi dello stato di disoccupazione, richiesto dagli articoli 16 e 19 della legge citata;

Ritenuto che — a parte le considerazioni che precedono — la documentazione prodotta dal candidato Isopi Bruno è, comunque, inidonea a dimostrare il possesso della qualifica di profugo, che deve essere comprovata mediante presentazione di apposita certificazione rilasciata dal prefetto, giusta disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e che la documentazione stessa risulta, inoltre, depositata presso il Segretario generale della Corte il 23 novembre 1972, e cioè oltre il termine perentorio di quindici giorni fissato all'interessato, a norma dell'art. 6 del bando di concorso, con lettera notificata il giorno 6 dello stesso mese;

Considerato che, per quanto attiene alle preferenze, il candidato Fiorillo Nicola, che risulta a pari merito del candidato Spanò Salvatore, ha diritto a precedere in graduatoria quest'ultimo, in quanto provvisto di titolo poziore;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 giugno 1971:

1. Cossu Luigi	punti	26,232
2. Caturano Antonio	»	25,285
3. Biagini Celestino	»	24,887
4. Meloni Maurizio	»	24,335
5. Festa Ferrante Adriano	»	24,290
6. Bonitatibus Ivo	»	24,127
7. Rosati Aldo	»	24,002
8. Condemi Giovanni	»	23,940
9. Aulisi Silvio	»	23,862
10. Palumbi Giuseppe	»	23,827
11. Turina Franco	»	23,585
12. Nico Francesco	»	23,572
13. Mastropasqua Nicola	»	23,562
14. De Franciscis Pietro	»	23,477
15. Vetro Antonio	»	23,387
16. Virgilio Riccardo	»	23,362
17. Arganelli Maria Teresa	»	23,342

18. Casaccia Mario punti 23,337
19. D'Aversa Antonio » 23,312
20. Longoni Camillo » 23,275
21. De Luca Giovanni » 23,272
22. Sciarretta Antonio » 23,152
23. Russo Andrea » 23,135
24. Cuppone Michele » 23,127
25. Pagliaro Luciano » 23,037
26. Betti Mario » 22,842
27. Marotta Enrico » 22,802
28. Caruso Benito » 22,785
29. Di Quattro Giuseppe » 22,577
30. Casciani Giovanni » 22,562
31. Scano Mario Pietro Paolo » 22,487
32. Calabrese Elio » 22,445
33. Lomazzi Vittorio » 22,267
34. Corso Laura n. Di Caro » 22,250
35. Sferra Giovanni » 22,225
36. De Troia Antonio » 22,097
37. De Maria Massimo » 22,090
38. Colella Martino » 22,037
39. Gallicchio Angelo » 22,012
40. Ribaudo Luigi Mario » 21,905
41. Spadaro Domenico » 21,902
42. Castiglione Giancarlo » 21,850
43. D'Orazio Orazio » 21,687
44. Martini Corrado » 21,610
45. Di Pasquale Rocco » 21,467
46. Barone Giuseppe » 21,450
47. Gayno Silvio » 21,302
48. Costanza Antonino » 21,270
49. Fiorillo Nicola, invalido civile per fatto di guerra » 21,205
50. Spanò Salvatore, invalido per servizio » 21,205
51. Milli Lorenzo » 21,155
52. Isopi Bruno » 20,862
53. Reppucci Ugo » 20,152
54. Borrelli Giuseppe » 19,487

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Cossu Luigi
2) Caturano Antonio
3) Biagini Celestino
4) Meloni Maurizio
5) Festa Ferrante Adriano
6) Bonitatibus Ivo
7) Rosati Aldo
8) Condemi Giovanni
9) Aulisi Silvio
10) Palumbi Giuseppe
11) Turina Franco
12) Nico Francesco
13) Mastropasqua Nicola
14) De Franciscis Pietro
15) Vetro Antonio
16) Virgilio Riccardo
17) Arganelli Maria Teresa
18) Casaccia Mario
19) D'Aversa Antonio
20) Longoni Camillo
21) De Luca Giovanni
22) Sciarretta Antonio
23) Russo Andrea
24) Cuppone Michele
25) Pagliaro Luciano
26) Betti Mario
27) Marotta Enrico
28) Caruso Benito
29) Di Quattro Giuseppe
30) Casciani Giovanni
31) Scano Mario Pietro Paolo
32) Calabrese Elio
33) Lomazzi Vittorio
34) Corso Laura nata Di Caro
35) Sferra Giovanni
36) De Troia Antonio
37) De Maria Massimo
38) Colella Martino
39) Gallicchio Angelo
40) Ribaudo Luigi Mario
41) Spadaro Domenico
42) Castiglione Giancarlo
43) D'Orazio Orazio
44) Martini Corrado
45) Di Pasquale Rocco

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Barone Giuseppe
2) Gayno Silvio
3) Costanza Antonino
4) Fiorillo Nicola, invalido civile per fatto di guerra
5) Spanò Salvatore, invalido per servizio
6) Milli Lorenzo
7) Isopi Bruno
8) Reppucci Ugo
9) Borrelli Giuseppe

Contro il presente decreto — a norma dell'art. 14 del bando di concorso — è ammesso, nel termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ricorso al presidente della Corte dei conti, per questioni relative alla precedenza o preferenza dei concorrenti.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1972
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 1

(12942)

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di regerendario della Corte dei conti;

Visti i propri decreti in data 22 novembre 1971 e 17 ottobre 1972, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto e ne è stato sostituito un membro;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di quattro docenti per le lingue medesime;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 15 giugno 1971, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Magnarini prof. Duilio: per la lingua inglese;
Staffa prof.ssa Rosina: per la lingua francese;
Finazzo prof. Giancarlo: per la lingua tedesca;
Josia prof. Vincenzo: per la lingua spagnola.

Spetta ai sopraindicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 168

(12890)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1972, n. **12**.
Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 16 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del consiglio regionale sono costituiti, in conformità alle norme del regolamento del Consiglio i gruppi consiliari.

Agli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge.

Art. 2.

A ciascuno dei gruppi consiliari e assegnata, nell'ambito degli uffici del consiglio regionale, a carico del bilancio del consiglio, la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a dotare le sedi dei gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari all'esplicazione delle loro funzioni.

Art. 3.

Per il funzionamento dei gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del consiglio, contributi mensili rappresentati:

a) da una quota fissa di L. 300.000 per ciascun gruppo, indipendentemente dalla sua consistenza numerica;

b) da una quota variabile ragguagliata a L. 100.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.

Art. 4.

Ogni gruppo provvede autonomamente, in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese inerenti il proprio funzionamento, ivi compresi gli oneri per il personale e per eventuali collaborazioni.

Art. 5.

All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del bilancio di previsione per l'anno 1972. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

A decorrere dall'anno 1973, all'onere di L. 82.000.000 si provvede con le entrate di cui all'art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con i proventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo di spesa iscritto nel titolo I, sezione I, categoria I, del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 novembre 1972.

CALLERI DI SALA

(12586)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.